

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-365 del 25/01/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "RICOVERO E MANUTENZIONE MEZZI" SVOLTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, STRADA PER CASTEL SAN GIOVANNI (SP 412 R) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-341 del 23/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "RICOVERO E MANUTENZIONE MEZZI" SVOLTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, STRADA PER CASTEL SAN GIOVANNI (SP 412 R) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota prot. n. 12633 del 17/10/2022, acquisita al prot. Arpa n. 170091 in pari data, il SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dal CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (C.F. 91096830335), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "ricovero e manutenzione mezzi", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada per Castel San Giovanni - SP 412 R, (C.F. Foglio 12, Mapp. 9), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Carona";
 - comunicazione, ex art. 8, comma 4 della L. 447/1995, in ordine all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 176049 del 25/10/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

Considerato che:

- con nota prot. n. 178684 del 28/10/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 187680 del 15/11/2022, questo SAC ha richiesto al Consorzio la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 197981 del 01/12/2022 è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 198861 del 02/12/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 12 del 17/01/2023 Sinadoc 34482/2022) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Carona", costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavaggio autoveicoli, trattate da un impianto costituito da una vasca di sedimentazione (avente un volume pari a 1,44 mc) e da un disoleatore con filtro a coalescenza e dispositivo automatico di chiusura (mod. OTTO-PE 015 della Ditta ISEA-REDI);
 - acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico annesso al magazzino-deposito mezzi dello stabilimento, trattate mediante Fossa Imhoff, Degrassatore e Filtro percolatore anaerobico (Mod. NIME 1000 Rototec avente una potenzialità pari a 3 A.E.);
- il pozzetto di prelievo fiscale, ubicato immediatamente a monte del punto di scarico S1, è stato individuato con la sigla "P1" nella "Tav. 2- Planimetria rete idrica – Rev. 01 del 30/11/2022" trasmessa con le integrazioni;

Rilevato altresì che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", il Consorzio di Bonifica ha presentato la "Relazione tecnica impatto acustico", redatta ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 210203 del 22/12/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale denominato "Rio Carona";
- nota prot. n. 1707 del 16/01/2023 (prot. Arpae n. 7447 del 16/01/2023) - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza: parere di compatibilità idraulica e nulla osta idraulico, con prescrizioni, relativamente allo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio Carona";

Atteso altresì che:

- il Comune di Borgonovo Val Tidone, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 178684 del 28.10.2022, non ha trasmesso la propria determinazione (parere con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge n. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- l'AUSL di Piacenza Dipartimento Sanità Pubblica, convocata alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 178684/2022, non ha trasmesso la propria determinazione (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico demaniale "Rio Carona", come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015"), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal CONSORZIO DI BONIFICA in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del CONSORZIO DI BONIFICA (C.F. 91096830335), con sede legale in Piacenza, Strada Valnure n. 3, per l'attività di "ricovero e manutenzione mezzi", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada per Castel San Giovanni - SP 412 R, (C.F. Foglio 12, Mapp. 9), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Carona";
- art. 3, comma 1, lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico;

2. di stabilire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Carona", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale;

3. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio Carona", **le seguenti prescrizioni:**

a) tutti i pozzetti di ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;

b) l'area interessata dagli impianti di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuta costantemente sgombra e risultare facilmente ispezionabile;

c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso. A tale proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

d) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; in particolare, con opportuna frequenza, dovrà essere prevista la rimozione dei materiali sedimentati;

e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo V.T., indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo V.T., ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio Carona", le seguenti ulteriori **prescrizioni**, ai soli fini idraulici, disposte con il suddetto parere/nulla osta prot. n. 1707/2023 dell' Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza:

- il posizionamento della sezione di sbocco dello scarico deve essere in corrispondenza del tratto sommitale dell'argine, compatibilmente con le quote di progetto di imposta della rete di smaltimento necessarie a garantire il deflusso gravitativo delle acque;

- deve essere predisposta una valvola di non ritorno in corrispondenza della sezione terminale (o altra soluzione tecnica), al fine di prevenire eventuali allagamenti del piazzale causa fenomeni di rigurgito durante eventuali fenomeni di piena del torrente Carona
- rimane a carico del richiedente/concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ivi compreso il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del manufatto e delle opere idrauliche di difesa esistenti; anche in caso di piene improvvise dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque attraverso l'eliminazione di tutti gli ostacoli compreso il materiale flottante depositatosi nei pressi della struttura suddetta in oggetto, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a cose e/o persone;
- si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTPC e al competente settore di ARPAE i soli lavori necessari a mantenere efficienti le opere di scarico nella loro interezza, la sezione idraulica di uscita degli scarichi nell'alveo del corso d'acqua sgombra da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- come previsto nella "Relazione tecnica impatto acustico" a firma del tecnico competente, prodotta dalla ditta, dovranno essere eseguite le misure strumentali del rumore ambientale ad attività normalizzata per la verifica delle ipotesi contenute nella suddetta Relazione;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.